

CITTÀ DI RAGUSA
RIPUBBLICA ITALIANA
08 LUG. 2013 23 LUG. 2013
Regolamento
il responsabile
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalone)



3053



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 302 /CS del 21 GIU. 2013	OGGETTO: Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso il comune di Ragusa e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
--------------------------------	---

L'anno duemila Tredici il giorno Ventiuno alle ore 13,40
del mese di Giugno nel Palazzo di Città, il Commissario Straordinario,
Dott.ssa Margherita Rizza, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana
n.446/Serv. 1°/S.G.del 20.09.2012, con i poteri della Giunta Municipale, su proposta del
Segretario Generale, ha adottato la deliberazione in oggetto specificata.

Assiste il

Segretario Generale Dott. Benedetto Buscemi



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE I

3° Servizio Deliberazioni
C.so Italia, 72 - Tel. - 0932 676231 - Fax 0932 676229

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi **dal 08/07/2013 al 23/07/2013** e contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Ragusa, 24/07/2013

IL MESSO COMUNALE

f.to

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale del Comune di Ragusa, su conforme attestazione dell'impiegato addetto, certifica che copia della deliberazione di **G.M. n. 302 del 21/06/2013** avente per oggetto: " **disposizioni in materia di inconferribilità e incompatibilità di incarichi presso il comune di ragusa e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n.190** ", è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi **dal 08/07/2013 al 23/07/2013**.

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'Ufficio Comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Ragusa, 24/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Municipale;

Vista la proposta, di pari oggetto n. 51662 ~~Sez. G~~ del 20.06.2013;

Visti i parerei favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per fame parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 27 GIU. 2013 fino al 12 LUG. 2013 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

27 GIU. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27 GIU. 2013 al 12 LUG. 2013
senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 27 GIU. 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 27 GIU. 2013 senza opposizione / con opposizione

Ragusa, li


IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è diventata esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servizio

Ragusa, li 27 GIU. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO AMMIN. G.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalzone)



Parte integrante e costituziale alla
Delibera del Comit. Straord.
N° 302/2013 del 21.6.2013

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE - Sez. Gen.

Prot n. 51662 Segr.gen.

del 20.06.2013

Proposta di Deliberazione per il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale

OGGETTO:

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso il comune di Ragusa e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il sottoscritto Segretario Generale dr. Benedetto Buscema, nella qualità di responsabile anticorruzione, propone al Commissario Straordinario, il seguente schema di deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che il D.Leg.vo 39/2013, in esecuzione della L. 190/2012, ha individuato le disposizioni dirette a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nella P.A. e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, da conferire a soggetti interni o esterni alle P.A., che comportano funzioni di amministrazione e gestione e che il predetto decreto legislativo, inoltre, individua le misure volte a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;

Ritenuto che il decreto in commento si applica agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Leg.vo 165/2001, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico, dando atto che ai fini del decreto in oggetto, al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo

determinato, ai sensi dell'art.110, comma 2, del D.Leg.vo 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato che:

- le disposizioni del D.Leg.vo 39/2013 sono entrate in vigore il 04.05.2013 e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto e i relativi contratti sono nulli;

- entro il 4.8.2013, le regioni, le province e i comuni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure inteme e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Decorso inutilmente tale termine, interviene, con potere sostitutivo, il Governo;

Preso atto che l'art.15 d.lgs. 39/2013 attribuisce precisi obblighi in capo al responsabile dell'anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica e che gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenuti dal d.lgs. 39/2013, avvalendosi del principio dell'autonomia organizzativa e regolamentare costituzionalmente garantita;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Accertata la propria competenza;

Visto l'art.12 della L.R. n.44/91;

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte si intendono integralmente riportate;
- 2) di approvare il regolamento avente ad oggetto “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso il comune di Ragusa e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale anche ai fini della cd. motivazione per relationem (allegato A);
- 3) dare mandato al Segretario Generale, nella qualità di responsabile comunale della prevenzione in materia di anticorruzione, a compiere tutti gli atti consequenziali, dando atto che l'allegato regolamento è parte integrante del piano comunale della prevenzione in materia di corruzione”;
- 4) dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'ente;

<p>Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Ragusa II, <u>20/06/2013</u></p> <p>IL SEGRETERIO GENERALE (Dott. Benedetto Buscema)</p>	<p>Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, ma direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Ragusa II, <u>20/06/2013</u></p> <p>Il Dirigente</p> <p>IL SEGRETERIO GENERALE (Dott. Benedetto Buscema)</p>
<p>Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa di €. _____</p> <p>Va imputata al cap. _____</p> <p>Ragusa II.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario</p> <p>_____</p>	<p>Si esprime parere favorevole in ordine legittimità</p> <p>Ragusa II <u>20/06/2013</u></p> <p></p> <p>IL SEGRETERIO GENERALE (Dott. Benedetto Buscema)</p>
<p><input type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

Allegati – Parte Integrante:

- 1) Regolamento in materia di incompatibilità e incarichi.
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Regolamento in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso il comune di Ragusa e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190¹

Capo I - Principi generali

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nel comune di Ragusa, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «**enti pubblici**», gli enti di diritto pubblico non territoriali locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dal comune di Ragusa che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) per «**enti di diritto privato in controllo pubblico**», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore del comune di Ragusa o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte del Comune stesso, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti al Comune, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

c) per «**enti di diritto privato regolati o finanziati**», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

d) per «**incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati**», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

e) per «**componenti di organi di indirizzo politico**», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico del comune di Ragusa, quali Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere comunale, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, locale;

f) per «**inconferibilità**», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente regolamento a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

g) per «**incompatibilità**», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

h) per «**incarichi amministrativi di vertice**», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, Direttore generale o posizioni assimilate e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti intimi o estimi all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

i) per «**incarichi dirigenziali interni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

j) per «**incarichi dirigenziali esterni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

k) per «**incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico**», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti nel comune di Ragusa, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente regolamento al conferimento nel comune di Ragusa di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II - Inconferibilità di incarichi.

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico;
- c) gli incarichi dirigenziali, intimi e estimi, comunque denominati, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto estemo all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della

sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 4: Inconferibilità / incompatibilità degli incarichi correlati a cariche politiche e gestionali nel comune di Ragusa.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, nel comune di Ragusa, non è ammesso conferire l'incarico a ricoprire cariche comunali in riferimento alle ipotesi sotto indicate.

2. Per la carica di **amministratore locale** (sindaco, assessore, consigliere), oltre alle cause previste dal d.lgs.nr.267/2000 non può assumere la carica di amministratore chi si trova in una delle seguenti situazioni:

- a) essere amministratore di ente pubblico regionale, provinciale o comunale avente sede nel territorio della regione nel quale ha sede il Comune dove svolgere la carica (art.11, 2^oe 3^oco, d.lgs. 39/2013);
- b) essere presidente o amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico regionale, provinciale o comunale avente sede nel territorio della regione nel quale è posto il Comune interessato (art.13, 2^o e 3^oco, d.lgs 39/2013);
- c) essere direttore o segretario generale della regione nel cui territorio si trova il Comune interessato (art.11, 2^oco, d.lgs. 39/2013);
- d) essere direttore generale o segretario generale di provincia o comune >15000 ab.(o forma associativa corrispondente) avente sede nel territorio della regione nel quale ha sede il Comune dove svolgere la carica (art.11, 3^oco, d.lgs. 39/2013) ;
- e) avere un incarico dirigenziale (interno o esterno) in una p.a. o ente pubblico (regionale, provinciale o locale) oppure in ente privato a controllo pubblico (regionale, provinciale o locale) (art.12, 3^oe 4^oco, d.lgs. 39/2013);
- f) avere un incarico di direttore generale, sanitario o amministrativo in un ASL della regione nella quale ha sede il Comune conferente l'incarico (art.14, 2^oco, d.lgs. 39/2013).

3. Non può svolgere le funzioni di **Segretario/Direttore Generale**, chi si trova in una delle seguenti situazioni:

- a) aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune (art.4 d.lgs. 39/2013);
- b) aver esercitato nei due anni precedenti attività professionale in proprio (lavoro autonomo), regolata, finanziata o retribuita dal Comune (art.4 d.lgs. 39/2013);
- c) essere stato presidente o amministratore delegato di ente in controllo pubblico provinciale o comunale nell'ultimo anno (art.7, 2^oco, d.lgs. 39/2013);
- d) essere stato nei due anni precedenti sindaco, assessore o consigliere del Comune che conferisce l'incarico (art.7, 2^oco, d.lgs. 39/2013);
- e) essere stato nell'anno precedente membro di giunta o consiglio della provincia o di comune superiore a 15000 ab.(o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche), facente parte della Regione nella quale si trova il Comune che conferisce l'incarico (art.7, 2^oco, d.lgs. 39/2013);

f) svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune, se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa all'esercizio di poteri di vigilanza o controllo all'ente privato dante incarico/carica (art.9 d.lgs. 39/2013).

4. Non può assumere l'incarico di **dirigente o responsabile di servizio, interno o esterno**, chi si trova in una delle seguenti situazioni:

a) aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune (art.4 d.lgs. 39/2013);

b) aver esercitato nei due anni precedenti attività professionale in proprio (lavoro autonomo), regolata, finanziata o retribuita dal Comune (art.4 d.lgs. 39/2013);

Nelle ipotesi di cui alla lett. a) e b), l'incompatibilità è limitata allo svolgimento di funzioni dirigenziali in strutture organizzative attraverso le quali l'amministrazione esercita i poteri di regolazione o finanziamento all'ente privato dante incarico/carica o all'attività esercitata autonomamente

c) presidente o amministratore delegato di ente in controllo pubblico provinciale o comunale nell'ultimo anno (art.7, 2°co d.lgs. 39/2013);

d) essere stato nei due anni precedenti sindaco, assessore o consigliere del Comune che conferisce l'incarico (art.7, 2°co, d.lgs. 39/2013);

e) essere stato nell'anno precedente membro di giunta o consiglio della provincia o di comune superiore a 15000 ab.(o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche), facente parte della Regione nella quale si trova il Comune che conferisce l'incarico (art.7, 2°co d.lgs. 39/2013);

f) svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune, se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa all'esercizio di poteri di vigilanza o controllo all'ente privato dante incarico/carica (art.9 d.lgs. 39/2013)

g) essere amministratore locale del Comune che conferisce l'incarico (art.12, 1°co d.lgs. 39/2013)

h) essere componente della giunta o del consiglio della Regione nella quale ha sede il Comune che conferisce l'incarico (art.12, 3°co d.lgs. 39/2013)

i) essere membro di giunta o consiglio della provincia o di comune superiore a 15000 ab.(o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche), facente parte della Regione nella quale si trova il Comune che conferisce l'incarico (art.12, 3°co. d.lgs. 39/2013)

l) essere membro di organo d'indirizzo di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione, aventi sede nello stesso territorio nel quale si trova il Comune che conferisce l'incarico (art.12, 3°co d.lgs. 39/2013).

5. Non può assumere l'incarico di **amministratore di ente pubblico comunale** (es.: azienda speciale, istituzione, unione di comuni, consorzio ecc..), chi si trova in una delle seguenti situazioni:

a) presidente o amministratore di ente in controllo pubblico provinciale o comunale nell'ultimo anno (art.7, 2°co d.lgs. 39/2013);

b) essere stato nei due anni precedenti sindaco, assessore o consigliere del Comune che conferisce l'incarico (art.7, 2°co d.lgs. 39/2013);

c) essere stato nell'anno precedente membro di giunta o consiglio della provincia o di comune superiore a 15000 ab.(o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche), facente parte della Regione nella quale si trova il Comune che conferisce l'incarico (art.7, 2°co d.lgs. 39/2013).

6. Non può assumere incarico di **amministratore (presidente con deleghe gestionali, amministratore delegato o consigliere di amministrazione)** di ente privato a controllo pubblico del Comune, (es.:società pubbliche controllate dal Comune; fondazioni e associazioni istituite o partecipate dal Comune; imprese sociali costituite o partecipate dal Comune; fondazioni, associazioni private i cui amministratori per disposizioni statutarie sono nominati dal Comune ecc..), chi si trova in una delle seguenti situazioni:

a) essere stato presidente o amministratore di ente privato in controllo pubblico provinciale o comunale nell'ultimo anno (art.7, 2°co d.lgs. 39/2013);

b) essere stato nei due anni precedenti sindaco,assessore o consigliere del Comune che conferisce l'incarico (art.7, 2°co d.lgs. 39/2013);

c) essere stato nell'anno precedente membro di giunta o consiglio della provincia o di comune superiore a 15000 ab.(o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche), facente parte della Regione nella quale si trova il Comune che conferisce l'incarico (art.7, 2°co d.lgs. 39/2013);

d) essere presidente o amministratore di ente in controllo pubblico della regione nella quale ha sede l'ente privato a controllo pubblico comunale (art.13, 2°co d.lgs. 39/2013). Tale situazione è incompatibile con la sola carica di presidente o amministratore delegato di ente privato a controllo comunale

e) essere segretario o direttore generale di provincia o Comune con più di 15000 ab.(o forma associativa corrispondente) (art.11, 3°co d.lgs. 39/2013);

f) essere amministratore di ente pubblico provinciale o comunale (art.11, 3°co d.lgs. 39/2013);

g) essere dirigente (interno o esterno) in una p.a. o ente pubblico di livello provinciale o locale (art.12, 4°co d.lgs. 39/2013).

Le situazioni di cui alla lett. e), f), g) comportano incompatibilità limitatamente alla carica di componente l'organo di indirizzo dell'ente privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico, precisando che l'ultima situazione non è incompatibile quando si tratta di carica di componente l'organo d'indirizzo di società pubblica quotata in borsa o sua controllata (art.22 d.lgs. 39/2013).

Art. 5: Disciplina comune a tutti i casi di inconferibilità / incompatibilità incarichi.

1. Per ogni incarico l'interessato, a pena di inefficacia, deve produrre – con autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione (art. 20 d.lgs. 39/2013), avente ad oggetto insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente regolamento.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente regolamento.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito dell'ente.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Fermo restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione e, segnatamente, da parte del responsabile prevenzione corruzione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente regolamento per un periodo di 5 anni.

Art. 6: Vigilanza.

La vigilanza sull'inesistenza di cause d'inconferibilità o incompatibilità spetta al responsabile anticorruzione ossia al Segretario Generale ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Civit).

L'eventuale sussistenza di cause d'incompatibilità sono contestate all'interessato ~~dal responsabile anticorruzione con l'assegnazione di un termine perentorio di 15 gg. per rimuoverle e la contestuale segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (Civit), ed alla Corte dei Conti.~~

L'Autorità nazionale anticorruzione, svolge poteri ispettivi sull'effettiva applicazione del decreto, può sospendere il provvedimento di conferimento dell'incarico e svolge consulenza agli enti sulle modalità di applicazione del decreto legislativo 39/2013.

Art. 7: Sanzioni.

La violazione del predetto regolamento, comporta:

- a) nullità dell'atto d'incarico;
- b) responsabilità amministrativa in capo ai componenti l'organo che ha conferito l'incarico;
- c) divieto di tre mesi di conferimento incarichi all'organo che ha adottato l'atto nullo;
- d) decadenza dall'incarico incompatibile e contestuale risoluzione del relativo contratto decorsi 15 gg. dalla contestazione da parte del responsabile anti corruzione;
- e) inconferibilità di qualsiasi incarico in caso di accertata dichiarazione mendacia circa l'insussistenza di cause d'inconferibilità/incompatibilità di incarichi.

Capo III - Norme finali e transitorie

Art. 8: Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente regolamento, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 9: Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. Le disposizioni del presente regolamento recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Art. 10: Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato;
 2. Sono abrogati, altresì, tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con il presente atto.
-